

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 11 aprile 2012**

Iscrizione di una varietà da conservazione di patata al relativo registro nazionale. (12A05081)

IL DIRETTORE GENERALE
della competitività per lo sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-bis;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà».

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della Regione Campania espresso con nota del 14 luglio 2011;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Campania del 17 ottobre 2011 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alla zona di origine, alle zone di moltiplicazione, all'area tradizionale di coltivazione, agli investimenti unitari e alle superfici interessate alla produzione di tuberi-seme della varietà di patata indicata all'art. 1 del presente decreto;

Considerato che, al fine di garantire i requisiti fitosanitari dei

tuberi-seme della varietà di patata indicata all'art. 1 del presente decreto, le zone per il mantenimento in purezza e per la produzione dei tuberi-seme della varietà di patata sono situate al di fuori della zona di origine della varietà;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, il Comitato Permanente sementi e materiale di propagazione vegetale nella riunione del 2 febbraio 2012 non ha sollevato obiezioni in merito alla localizzazione delle suddette zone;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo 2012 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la regione Campania per ciò che concerne l'esame della varietà di patata indicata all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà la cui descrizione e' depositata presso questo Ministero:

PATATA

=====	=====	=====	=====
Codice	Denominazione	Sinonimi	Responsabile della conservazione in purezza
=====	=====	=====	=====
14455	Riccione di Napoli	Riccia di Napoli	O.P. Campania Patate S.C.A. a r.l. - Angri (SA) CRA - Centro di Ricerca per le Colture Industriali - Bologna
=====	=====	=====	=====

Art. 2

La zona di origine della varietà da conservazione di patata indicata all'art. 1 coincide con i territori dei comuni dell'agro Acerrano-nolano (Acerra, Afragola, Bruscianno, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, Pomigliano d'Arco, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Boscoreale, Camposano, Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggioreale, Pompei, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito e Striano) e della Penisola Sorrentina (Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrese, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Vico Equense, Santa Maria la Carità) situati nella provincia di Napoli e con i territori dei comuni della Piana del Sele (Battipaglia, Capaccio, Eboli, Pontecagnano, Faiano, Serre, Bellizzi) situati nella provincia di Salerno.

Art. 3

La conservazione in purezza della varietà di patata indicata all'art. 1 è effettuata presso il CRA - Centro di Ricerca per le Colture Industriali di Bologna.

La zona di moltiplicazione dei tuberi-seme della varietà di patata indicata all'art. 1 è situata nei comuni di Brunico (BZ) e Camigliatello Silano (CS). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione dei tuberi-seme è di 2 ha per ciascuna delle suddette località.

Art. 4

La zona di coltivazione della varietà di patata indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà. La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di 30 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di tuberi-seme è pari a 500 quintali per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

Il direttore generale: Blasi

Avvertenza: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

29.05.2012

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

09:23:10

Stampa

Chiudi